

Giovedì 25 novembre 2010

Situazione nel settore dell'apicoltura

P7_TA(2010)0440

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla situazione nel settore dell'apicoltura

(2012/C 99 E/13)

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2003 sulle difficoltà incontrate dall'apicoltura europea ⁽¹⁾,
- vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 22 aprile 2004 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura ⁽³⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽⁴⁾, che stabilisce norme speciali per il settore dell'apicoltura nell'Unione europea,
- vista la sua risoluzione del 20 novembre 2008 sulla situazione nel settore dell'apicoltura ⁽⁵⁾,
- vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione, del 12 marzo 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative a clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid ⁽⁶⁾,
- vista la decisione 2010/270/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, che modifica le parti 1 e 2 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per api e calabroni ⁽⁷⁾,
- vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 28 maggio 2010, sull'applicazione degli articoli 105 e seguenti del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio concernenti le azioni intese a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura (COM(2010)0267),
- viste la relazione scientifica dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), dell'11 agosto 2008 ⁽⁸⁾, e la relazione scientifica commissionata e adottata dall'EFSA il 3 dicembre 2009 ⁽⁹⁾, ambedue sulla mortalità e la sorveglianza delle api in Europa,
- vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione, del 1° settembre 2010, sulla situazione nel settore dell'apicoltura (O-0119/2010 – B7-0564/2010),
- visti gli articoli 115, paragrafo 5, e 110, paragrafo 2 del suo regolamento,

⁽¹⁾ GU C 81 E del 31.03.2004, pag. 107.

⁽²⁾ GU L 143 del 30.04.2004, pag. 56.

⁽³⁾ GU C 104 E del 30.04.2004, pag. 941.

⁽⁴⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 16 E del 22.01.2010, pag. 65.

⁽⁶⁾ GU L 65 del 13.03.2010, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU L 118 del 12.05.2010, pag. 56.

⁽⁸⁾ <http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/154r.pdf>

⁽⁹⁾ <http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/27e.htm>

Giovedì 25 novembre 2010

- A. considerando che i programmi nazionali per il settore dell'apicoltura europea elaborati dagli Stati membri per un periodo triennale sono stati utilizzati da tutti i 27 Stati membri dell'UE con un tasso medio di utilizzo del 90 % e che la Commissione, nella sua succitata relazione del 28 maggio 2010, ha dichiarato che i programmi nazionali a favore dell'apicoltura hanno prodotto benefici nel corso degli ultimi anni,
- B. considerando che nel 2010, Anno europeo della biodiversità, su scala mondiale il settore dell'apicoltura è gravemente minacciato poiché si osservano perdite tra 100 cento e mille volte più rapide del normale; considerando che, alla luce delle prestazioni pubbliche ed ecologiche che gli apicoltori realizzano per la società, il settore dell'apicoltura svolge una funzione strategica, poiché le sue attività sono un limpido esempio di «occupazione ecologica» (miglioramento e mantenimento della biodiversità, equilibrio ecologico e conservazione della flora) e un modello di produzione sostenibile nel mondo rurale,
- C. considerando che i programmi vigenti scadono nel 2013, che l'attuale sostegno dell'UE a favore del settore apicolo dipende dalle attuali modalità della PAC, che gli operatori devono pianificare la loro attività per il periodo successivo al 2013 e considerando che la Commissione intende pubblicare la sua comunicazione sul futuro della PAC entro il novembre 2010,
- D. considerando che l'agricoltura ha un enorme interesse a mantenere le api quali agenti impollinatori, che la FAO ha avvertito la comunità internazionale dell'allarmante riduzione di insetti impollinatori, tra cui le api da miele; considerando che l'84 % delle specie di piante e il 76 % della produzione alimentare in Europa dipendono in larga misura dall'impollinazione ad opera delle api, per cui il valore economico dell'impollinazione risulta tra sette e dieci volte maggiore del valore del miele prodotto,
- E. considerando che la moria delle api costituisce un problema sempre più grave in molte regioni a causa di una combinazione di fattori, tra cui malattie delle api, la minore immunità nei confronti di agenti patogeni e parassiti, il clima e, in certa misura, la variazione della destinazione d'uso dei terreni in periodi di penuria di alimenti e di aree di raccolta per le api nonché la progressiva distruzione delle piante mellifere e l'uso di prodotti fitosanitari e tecniche agricole non sostenibili,
- F. considerando che la diminuzione del numero di colonie di api in alcuni Stati membri non può essere collegata con certezza all'uso di organismi geneticamente modificati (OGM), dato che la loro coltivazione per il momento è insignificante, e che l'aumento delle monocolture porta alla scomparsa delle piante mellifere,
- G. considerando il costante aumento di una moltitudine di malattie delle api su scala mondiale è tale che l'Apis mellifera rischia di diventare una specie minacciata di estinzione, in particolare a causa della presenza sempre più massiccia dell'acaro varroa che compromette il sistema immunitario delle api, provoca tutta una serie di malattie correlate e costituisce pertanto un grave problema sanitario che colpisce le colonie di api in Europa,
- H. considerando che è necessario approfondire la ricerca al fine di invertire il declino delle specie di insetti impollinatori per evitare situazioni, come quelle presenti in altre parti del mondo, in cui i bassi tassi di impollinatori naturali fanno sì che la produzione di ortofrutticoli e di taluni seminativi richieda l'impollinazione artificiale, con considerevoli spese aggiuntive per gli apicoltori,
- I. considerando che il 40 % del mercato europeo del miele dipende dalle importazioni, che la dipendenza dell'UE per quanto riguarda l'approvvigionamento di miele determina una considerevole volatilità dei prezzi, derivante anche dalle sofisticazioni nel mercato mondiale, in quanto in passato l'apertura del mercato dell'UE al miele proveniente da Stati terzi ha comportato un pesante svantaggio concorrenziale per gli apicoltori di tutta l'UE,
- J. considerando che tanto gli Stati membri quanto gli operatori del settore hanno manifestato esigenze concrete per quanto riguarda il miglioramento delle norme di attuazione e la continuazione del sostegno a lungo termine,
- K. considerando che nello sviluppo dei programmi va realizzata una migliore cooperazione tra tutti gli Stati membri e le organizzazioni di apicoltori, cosicché ogni Stato membro abbia la possibilità di sollecitare informazioni ed eventualmente scambiarle con le organizzazioni europee con cui collabora,

Giovedì 25 novembre 2010

- L. considerando che la succitata relazione scientifica dell'AESA, dell'11 agosto 2008, ha rilevato la scarsità di sistemi di controllo e la loro variabilità tra gli Stati membri nonché la mancanza di armonizzazione o di indicatori di rendimento comuni,
- M. considerando che, conformemente alla direttiva 2010/21/UE, gli Stati membri sono tenuti a garantire, a decorrere dal 1° novembre 2010, l'introduzione di taluni obblighi in materia di etichettatura per i prodotti fitosanitari, l'inserimento di misure di attenuazione dei rischi tra le condizioni di autorizzazione del prodotto e l'attuazione di programmi di monitoraggio volti a verificare l'esposizione diretta e indiretta delle api da miele a talune sostanze attive,
1. si compiace della suddetta relazione della Commissione del 28 maggio 2010; osserva, tuttavia, che i programmi vigenti scadono nel 2013 ed è preoccupato per la serie di sfide e difficoltà cui il settore apicolo europeo deve ancora far fronte, segnatamente questioni di commercializzazione, la volatilità dei prezzi, partecipazione delle nuove leve di apicoltori, invecchiamento degli apicoltori nell'Unione europea, calo delle colonie di api e i problemi generici dovuti alla mortalità delle api legata a molteplici fattori;
 2. invita la Commissione a rispondere favorevolmente alle richieste degli Stati membri e degli operatori del settore, ad esempio, migliorando i dati statistici relativi alle previsioni di produzione, compresa l'introduzione di identici requisiti di qualità per il miele, e migliorando e armonizzando i programmi di monitoraggio e di ricerca nel settore dell'apicoltura;
 3. invita la Commissione a prendere in considerazione, nell'ambito della proposta legislativa sulla politica di qualità dei prodotti agricoli, la possibilità di modificare le disposizioni concernenti l'etichettatura d'origine del miele onde evitare di comunicare informazioni fallaci ai consumatori, in particolare nel caso delle miscele di mieli provenienti da paesi dell'UE e da paesi terzi;
 4. sottolinea la necessità di migliorare le condizioni sanitarie del prodotto armonizzando i controlli alle frontiere, in particolare per le importazioni da paesi terzi, poiché l'importazione di miele di scarsa qualità, le sofisticazioni e i surrogati sono fattori di distorsione del mercato ed esercitano una pressione costante sui prezzi e la qualità finale del prodotto nel mercato interno dell'UE; ritiene che il nome di qualsiasi prodotto trasformato contenente miele come ingrediente o qualsiasi elemento grafico o visivo di altro genere figurante sull'etichetta o sulla confezione del prodotto trasformato dovrebbe poter fare riferimento al miele nella denominazione del prodotto soltanto se almeno il 50 per cento dello zucchero contenuto proviene dal miele;
 5. invita la Commissione a considerare come obbligatoria la consultazione degli apicoltori da parte delle autorità europee e nazionali nel corso dell'elaborazione dei programmi destinati all'apicoltura e della relativa legislazione, al fine di garantire l'efficacia di tali programmi e la loro attuazione tempestiva;
 6. invita la Commissione a chiedere agli Stati membri di predisporre, un sistema affidabile di censimento delle colonie di api anziché basare i programmi in materia di apicoltura su dati stimati;
 7. riconosce che lo sviluppo di trattamenti innovativi ed efficaci per combattere l'acaro varroa, parassita responsabile in alcune regioni di notevoli perdite annuali, riveste grande importanza; ritiene che occorra incrementare la disponibilità di efficaci trattamenti veterinari contro l'acaro varroa e contro tutte le patologie riconducibili ad esso nell'intero territorio europeo; chiede alla Commissione di introdurre orientamenti comuni in materia di trattamenti veterinari in tale settore, con l'indispensabile collaborazione delle organizzazioni degli apicoltori;
 8. invita la Commissione a adeguare la portata e il finanziamento della politica veterinaria europea in modo da tener conto delle specificità delle api e dell'apicoltura con l'obiettivo di controllare più efficacemente le malattie delle api e la disponibilità di medicinali veterinari in tutta l'Unione in collaborazione con le organizzazioni degli apicoltori;
 9. invita la Commissione a meglio coordinare i vari programmi di ricerca condotti negli Stati membri al fine di stabilire un piano d'azione per combattere la mortalità delle api; rileva che ciò dovrebbe comprendere in particolare pratiche agricole sostenibili e favorevoli agli agenti impollinatori evitando le monocolture senza rotazione;

Giovedì 25 novembre 2010

10. invita la Commissione ad attuare le raccomandazioni contenute nella succitata relazione scientifica adottata dall'AESA il 3 dicembre 2009, segnatamente finanziando studi specifici basati sugli attuali lavori in corso al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione dei fattori che influiscono sulla salute delle api;
11. sollecita la realizzazione di ricerche indipendenti e tempestive sulla mortalità delle api e invita la Commissione a garantire che i dati concernenti gli effetti sull'ambiente dei prodotti fitosanitari (quali le sementi confettate), delle colture geneticamente modificate e della diffusione di tossine attraverso i pollini siano resi pubblici e che eventuali nuove iniziative siano fondate su solidi argomenti scientifici e prove statistiche; invita la Commissione ad avviare uno studio su questi aspetti e a presentarne i risultati in tempi ragionevoli;
12. invita la Commissione ad assicurare che il sostegno attualmente concesso al settore dell'apicoltura sia mantenuto e che in futuro tale politica sia rafforzata nel quadro della PAC dopo il 2013, al fine di garantire la continuità e il miglioramento di questo settore; valuta positivamente la decisione, adottata dalla Commissione nel luglio 2010, di aumentare il bilancio dei programmi a favore dell'apicoltura; riconosce che si tratta di un metodo volto a sostenere lo sviluppo futuro dell'apicoltura europea, contribuendo a preservare la biodiversità; riconosce altresì l'importanza delle api per mantenere il livello di produzione nella coltura dei campi e nel settore orticolo e ritiene particolarmente importante che la disponibilità di questo bene pubblico ambientale venga remunerata;
13. invita la Commissione a garantire che vi sia un sostegno finanziario a favore dell'istruzione e della formazione di nuovi apicoltori di professione e di campagne d'informazione rivolte ad essi, soprattutto per incoraggiare i nuovi apicoltori a inserirsi nel settore, anche mediante scambi di esperienze con gli apicoltori di altri paesi;
14. invita la Commissione ad esaminare, di concerto con gli Stati membri e le organizzazioni di apicoltori, la possibilità, già prevista in alcuni Stati membri, di istituire un piano di orientamento comunitario del settore veterinario concernente la salute delle api volto a garantire l'accessibilità ai medicinali veterinari in caso di bisogno, il cui finanziamento dovrebbe avvenire nell'ambito della politica veterinaria europea;
15. chiede alla Commissione di migliorare il coordinamento e il trasferimento di conoscenze tra la ricerca scientifica applicata, l'apicoltura e l'agricoltura;
16. ritiene che, a causa della possibile influenza dei prodotti fitosanitari sullo sviluppo delle colonie, che si aggiunge agli effetti sulle api adulte, occorra prendere in considerazione anche l'impatto dei prodotti fitosanitari sull'insieme dell'alveare; ricorda al riguardo che la Commissione ha dichiarato in plenaria, in occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1107/2009, che al momento della revisione dei requisiti in materia di dati applicabili alle sostanze attive e ai prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c) di detto regolamento, essa avrebbe prestato particolare attenzione agli esami di verifica e ai protocolli di studio al fine di consentire una valutazione dei rischi che tenga conto dell'esposizione diretta e indiretta delle api a tali prodotti, in particolare attraverso il nettare, il polline e l'acqua, che può contenere tracce di pesticidi provenienti dall'acqua raccolta dalle api;
17. invita la Commissione ad adottare un approccio globale e sostenibile nella futura elaborazione dell'attuazione del programma di aiuto comunitario nel settore dell'apicoltura, che comprenda, in particolare, lo sviluppo rurale, il cambiamento climatico e la biodiversità, soprattutto incoraggiando le misure volte a mantenere ed estendere i pascoli fioriti;
18. invita la Commissione a sostenere l'apicoltura europea in maniera ancora più ampia e coerente, utilizzando strumenti supplementari nel quadro della futura PAC, in particolare misure volte a valorizzare la biodiversità, ad attenuare gli effetti del cambiamento climatico, a preservare il patrimonio di tradizioni e culture nazionali che danno lavoro a numerose famiglie europee e a salvaguardare e migliorare la qualità e il buon funzionamento del mercato dei prodotti dell'apicoltura;
19. invita la Commissione a coordinare i programmi di monitoraggio nazionale concernenti i requisiti in materia di etichettatura e le misure di attenuazione dei rischi, che dovrebbero essere inclusi nelle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, nonché i programmi di monitoraggio dell'esposizione per i prodotti fitosanitari;

Giovedì 25 novembre 2010

20. invita la Commissione a incoraggiare la vendita diretta dei prodotti apicoli ai consumatori sui mercati locali;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Verso una nuova strategia energetica per l'Europa 2011-2020

P7_TA(2010)0441

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 Verso una nuova strategia energetica per l'Europa 2011-2020 (2010/2108(INI))

(2012/C 99 E/14)

Il Parlamento europeo,

- visto il documento riepilogativo della Commissione intitolato «Verso una nuova strategia energetica per l'Europa 2011-2020», pubblicato il 7 maggio 2010,
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo e al Parlamento europeo, del 10 gennaio 2007, dal titolo «Politica energetica per l'Europa» (COM(2007)0001), seguita dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 novembre 2008, dal titolo «Secondo riesame strategico della situazione energetica: piano d'azione europeo in materia di sicurezza e solidarietà nel settore dell'energia», corredata dei documenti di accompagnamento (COM(2008)0781),
- vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2009 sul secondo riesame strategico per le tecnologie energetiche ⁽¹⁾,
- visto il terzo pacchetto Energia, comprendente il regolamento (CE) n. 713/2009 del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, il regolamento (CE) n. 714/2009, del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003, il regolamento (CE) n. 715/2009 del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005, la direttiva 2009/72/CE del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (la «direttiva Elettricità» o «DE»), nonché la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (la «direttiva GN» o «DGN») ⁽²⁾,
- visto il pacchetto Energia e cambiamento climatico dell'UE, costituito dal regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri, la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e recante modifica della direttiva del Consiglio 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE, la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica della direttiva del Consiglio 85/337/CEE, le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE,

⁽¹⁾ GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 211 del 14.8.2009.